

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

nella seduta del 16 marzo 2026

ADOTTA

il seguente Regolamento

Art. 1

Organi del Consiglio

1. Sono organi del Consiglio il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni assegnate dalla legge e dai regolamenti.
3. In sua vece, o per delega espressa, tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. Il Consigliere Segretario cura tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti per il funzionamento della Segreteria e del Consiglio.
5. Il Consigliere Tesoriere adempie alle incombenze di carattere finanziario, contabile e contributivo, anche avvalendosi di collaboratori esterni, ed è competente per i rapporti con il personale.

Art. 2

Prima convocazione ed insediamento

1. A seguito della proclamazione degli eletti alla carica di Consiglieri dell'Ordine, la prima riunione del Consiglio è convocata dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'Albo e, in caso di parità di anzianità con altri Consiglieri, da quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Il Consigliere che convoca la prima seduta ne assume anche la Presidenza fino all'avvenuta attribuzione della carica mediante elezione da parte del Consiglio. Assume la funzione di Segretario il Consigliere con minore anzianità di iscrizione nell'Albo e, in caso di parità di anzianità con altri Consiglieri, quello con minore anzianità anagrafica, che la mantiene fino all'avvenuta attribuzione della carica mediante elezione da parte del Consiglio.
3. Nel corso della prima riunione il Consiglio elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere ai sensi della legge.
4. La votazione avviene in forma segreta.

Art. 3

Convocazione delle riunioni

1. Alla prima riunione ordinaria dopo l'insediamento, il Consiglio fissa il giorno della settimana in cui si terranno le successive adunanze, di norma con cadenza settimanale, salvo

casi particolari e salvo il periodo feriale, considerandosi tale quello compreso tra il 25 luglio e il 5 settembre, tra il 20 dicembre e il 6 gennaio, nonché la settimana antecedente la Pasqua, durante il quale potranno comunque tenersi adunanze straordinarie e urgenti in funzione di particolari adempimenti o ragioni.

2. Il Consiglio è convocato dal Segretario, su delega del Presidente, mediante invio, a mezzo posta elettronica certificata, di apposita comunicazione diretta ai Consiglieri, non oltre il secondo giorno feriale antecedente la data fissata e contenente l'ordine del giorno.

3. Nei casi straordinari ed urgenti, il Consiglio può essere convocato anche senza il rispetto del termine di cui al comma precedente, su iniziativa del Presidente o di almeno sette Consiglieri.

4. Ogni Consigliere può chiedere al Presidente, con comunicazione inviata alla segreteria di presidenza entro le ore 12.00 del terzo giorno feriale antecedente la riunione fissata, che nell'ordine del giorno siano inseriti per la discussione temi specifici di particolare interesse per l'Ordine, inviando la documentazione utile a tal fine nonché una bozza della futura relazione.

5. Il Presidente, valutata l'urgenza della questione, la inserisce con autonomo punto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

6. Entro le ore 12.00 del giorno antecedente la riunione, viene caricata nell'area riservata del sito istituzionale la documentazione necessaria per la trattazione dei singoli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 4

Riunioni

1. Il Consiglio tiene le riunioni presso la sede dell'Ordine, salvo quanto previsto dall'art. 5 e la possibilità di convocare la seduta altrove nell'ambito della Provincia di Brescia in caso di indisponibilità dei locali della sede.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente, ovvero ancora, in caso di impedimento di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, in caso di parità di anzianità con altri Consiglieri, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

4. Ai fini della validità della riunione si considera presente anche il Consigliere che, nella singola votazione, dichiara di astenersi.

5. Gli argomenti vengono trattati seguendo l'ordine del giorno, salvo esigenze di urgenza ed opportunità, ed eventuali ulteriori argomenti potranno essere discussi dal Consiglio soltanto se urgenti ed indifferibili.

6. I Consiglieri riferiscono in Consiglio sugli argomenti a loro assegnati, previo invio alla Segreteria di relazione scritta nel termine di cui all'art. 3.6.

7. Il Consigliere Segretario verbalizza sinteticamente le attività svolte e gli interventi effettuati con le modalità tecniche ritenute preferibili. È ammessa la registrazione audio o audiovisiva delle riunioni anche quando tenute in videoconferenza o in modalità mista ai sensi dell'art.5.

8. Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa la seduta.

9. Il verbale è messo a disposizione dei Consiglieri per l'esame nell'area riservata del sito istituzionale ed è approvato dal Consiglio, di regola, nella riunione immediatamente successiva, con le eventuali integrazioni, correzioni o modifiche.

Art. 5

Riunioni in videoconferenza

1. Il Presidente nel caso in cui non sia possibile, anche per motivi di urgenza, tenere una riunione del Consiglio in presenza, può convocare la riunione in videoconferenza o con modalità mista, mediante l'utilizzo di idonea piattaforma informatica messa a disposizione dalla segreteria che consenta l'identificazione degli utenti collegati in videoconferenza. Il link per il collegamento verrà inviato con la convocazione di cui all'art. 3. Quando la riunione è convocata con modalità mista essa si tiene per la parte in presenza presso la sede dell'Ordine, salvo quanto previsto dall'art. 4.1. La piattaforma informatica adottata deve assicurare la riservatezza delle comunicazioni nei confronti dei terzi e la protezione dei dati.

2. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Il Presidente ovvero il Segretario attiverà la sessione da remoto con un anticipo di almeno dieci minuti.

4. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire simultaneamente alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. La presentazione di eventuali documenti, non già comunicati, può essere sostituita dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti del quale viene dato atto nel verbale.

6. Il Consigliere Segretario attesta la presenza dei Consiglieri mediante appello nominale. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti.

7. Ciascun partecipante alla seduta garantisce la continuità e la riservatezza (audio e video) del collegamento per tutta la sua durata nonché la riservatezza del proprio collegamento e s'impegna a non rendere percepibile a terzi la riunione in videoconferenza.

8. Nel caso in cui si debba procedere a votazione su uno o più punti all'ordine del giorno, il Presidente interpella singolarmente i Consiglieri collegati a distanza affinché esprimano il loro voto e, successivamente, si procede al conteggio dei voti per determinare l'esito della deliberazione.

9. Si richiamano le disposizioni di cui al superiore art. 4 in quanto compatibili alle attività in videoconferenza.

Art. 6

Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e con votazione nominale, salvo diversa determinazione del Consiglio.
3. I Consiglieri che si astengono o dissentono possono chiedere che venga indicato il loro nominativo.
4. Il Consiglio delibera anche sull'immediata esecutività delle deliberazioni assunte.

Art. 7

Commissioni

1. Fermi il carattere e la struttura collegiale del Consiglio ed i compiti attribuiti a ciascun organo, il Consiglio può avvalersi dell'attività di Commissioni, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 247 del 2012.
2. L'elenco delle Commissioni è deliberato dal Consiglio ed è pubblicato sul sito istituzionale.
3. L'attività ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento 26 marzo 2024.
4. Le Commissioni sono diretta espressione del Consiglio e possono avere compiti istruttori, propositivi, consultivi, esecutivi; non possono assumere deliberazioni in luogo del Consiglio.
5. Il referente designato dal Consiglio dirige i lavori di ciascuna Commissione e riferisce periodicamente al Consiglio in ordine all'attività svolta.
6. Con esclusione delle Commissioni che si occupano della materia deontologica e di materie che importino il trattamento di dati riservati, possono far parte di ciascuna Commissione iscritti estranei al Consiglio che abbiano fornito la propria disponibilità, tenuto conto delle rispettive competenze ed attitudini, salvo che tale ruolo sia dalla legge espressamente riservato al Consiglio.

Art. 8

Accesso ai documenti

1. L'accesso ai documenti è escluso ai sensi dell'art. 24 comma 4 L. 7/8/90 n. 241 per tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari e alla fase preliminare degli stessi ed alle relazioni al Consiglio da parte dei Consiglieri delegati all'istruttoria delle singole pratiche.